

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nell'Unione di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari dell'Ucraina: modifica della denominazione di una società soggetta a dazi antidumping individuali

(2013/C 353/07)

Le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari dell'Ucraina, sono soggette a dazi antidumping a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012 del Consiglio ⁽¹⁾.

La società OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant è soggetta a un dazio antidumping del 13,8 % per le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a norma del regolamento (UE) n. 795/2012.

Il 29 maggio 2013 la società ha informato la Commissione che, a seguito di una modifica legislativa in Ucraina, la sua denominazione è cambiata. Questo cambiamento riguarda l'abbreviazione della forma giuridica nella denominazione della società.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della denominazione non pregiudica le conclusioni del regolamento del Consiglio citato sopra. Di conseguenza, il riferimento a OJSC «Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant» va letto come PJSC «Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant» nel regolamento (UE) n. 795/2012.

Il codice addizionale TARIC A743, precedentemente attribuito a OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant nel regolamento (UE) n. 795/2012, si applica a PJSC «Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant».

⁽¹⁾ GU L 238 del 4.9.2012, pag. 1.